COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROSELLI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 38

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 38

Per la morte di Celestino Ferrario:

PRESIDENTE 38

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 38

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 38

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del trattato della C. E. C. A. (525) 39

PRESIDENTE 39, 40, 41

COLLEONI, *Relatore* 39, 41

PIRASTU 40, 41

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 41

Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. (531). . . . 42

PAG.

PRESIDENTE 42, 44, 45, 46, 49

DE' COCCI, *Relatore* 42, 48, 49

ANDERLINI 44, 47, 48

TROMBETTA 44, 49

NATOLI 45

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 45, 49

BATTISTINI 48, 49

HELFER 48

LOMBARDI RUGGERO 48

MERENDA 49

Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington. (534) . . 50

PRESIDENTE 50, 51, 52

DE MARTINO CARMINE, *Relatore* 50

DE' COCCI 51

SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il Commercio con l'estero* 51

Votazione segreta:

PRESIDENTE 52

La seduta comincia alle 9,40.

HELFER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno il deputato Pirastu sostituisce il deputato Tognoni.

Per la morte dell'ex deputato Celestino Ferrario.

PRESIDENTE. Poiché non abbiamo avuto occasione di riunirci prima, ritengo doveroso esprimere oggi, anche se a qualche distanza di tempo, il nostro più vivo sentimento di partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia Ferrario. Lo scomparso è stato una figura nobilissima di parlamentare: uomo probo, animato da sentimenti di vera bontà ed amicizia verso tutti, egli ha sempre fattivamente lavorato con serena obiettività e coscienza. Quanti lo hanno avuto collega nelle precedenti legislature non potranno certamente dimenticarlo.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo si associa all'espressione di cordoglio per la immatura scomparsa di Celestino Ferrario che per tanti anni ha fatto parte onorevolmente di questa Commissione.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a seguito delle istanze da molti di voi sollevate per procedere, in sede referente, a votazioni a scrutinio segreto, istanze il cui merito esula dalla mia competenza data la circolare del Presidente della Camera, ho pensato di sottoporre alla vostra considerazione un metodo procedurale di esame dei pareri – conforme alle relative norme regolamentari – che la nostra Commissione potrebbe senz'altro adottare.

Non appena un progetto di legge è trasmesso alla nostra Commissione per il parere, il relativo stampato (a meno che non sia necessario esprimere immediatamente il parere stesso) sarà affisso all'albo della Commissione con indicazione della data nella quale il parere è stato richiesto e dalla quale trascorrono i termini regolamentari concessi per esprimerlo e cioè, di norma, otto giorni di seduta o tre in caso di urgenza.

Se nessun membro della Commissione farà richiesta al Presidente di iscrivere all'ordine del giorno l'esame del progetto di legge – decorsi i termini regolamentari – si intenderà che la Commissione non abbia voluto avvalersi della facoltà concessale dal regolamento.

Qualora un progetto di legge venga esaminato per il parere la discussione avrà inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del relatore designato dal Presidente. Questi dovrà concludere proponendo di esprimere:

parere favorevole;

parere contrario;

parere favorevole con osservazioni generiche;

parere favorevole, ma subordinatamente alla accettazione di modifiche specificamente formulate.

Sulle conclusioni del relatore i componenti la Commissione esprimono, quindi, la loro opinione. Quando la discussione si prolunghi ed almeno un parlamentare per ogni gruppo politico presente sia intervenuto nel dibattito, il Presidente può ritenere sufficientemente dibattuto il problema e passare alla votazione sulle conclusioni del relatore o sugli emendamenti presentati a dette conclusioni (da porsi in votazione secondo il criterio generale della priorità per gli emendamenti più lontani dalle conclusioni stesse).

La Commissione potrà stabilire che la deliberazione adottata venga illustrata oralmente presso la Commissione competente.

La richiesta di rinvio, non appena formulata, deve subito essere posta in votazione.

Per quanto riguarda la possibilità di procedere alla votazione per appello nominale o a scrutinio segreto desidero riconfermare che la nostra Commissione non potrebbe adottare, in questo caso, una procedura difforme da quella seguita dalle altre ed ho, quindi, investito la Presidenza della Camera e la Giunta del Regolamento della soluzione del problema che ha, evidentemente, carattere generale.

Nessuna comunicazione in proposito mi è ancora pervenuta, ma mi riservo di sollecitarla.

Ritengo, se non vi sono obiezioni, di rinviare ad altra seduta la discussione su queste mie comunicazioni, per dar modo alla segreteria di stamparle e distribuirle a tutti i colleghi. (*Segni di generale consentimento*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 600.000.000 per rimborso alla Società Carbonifera Sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del trattato C. E. C. A. (525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 600.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni trasitorie del trattato C.E.C.A. ».

Prego il relatore, onorevole Colleoni, di riferire su questo disegno di legge per il quale la V Commissione bilancio e partecipazioni statali ha espresso parere favorevole.

COLLEONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Società carbonifera sarda, attraverso l'intervento dello Stato e gli aiuti di perequazione concessi dalla C.E.C.A., si è proposta il duplice scopo di ridurre ulteriormente i costi di produzione e di procedere al risanamento finanziario dell'azienda.

Ognuno di noi sa che con il disegno di legge n. 3234 del 17 ottobre 1957 fu stanziata una ulteriore somma di lire 10 miliardi ripartiti nel tempo, dal 1957 al 1960, sul bilancio del Ministero delle partecipazioni statali. Effettivamente, in corrispondenza di ciò, si è avuto qualche miglioramento nella situazione. Gli ultimi dati in nostro possesso ci dicono ad esempio che la produzione è salita da 609 a 957 chilogrammi per operaio-giorno, produzione invero ancora molto inferiore a quella registrata negli altri paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che, fra il 1953 ed il 1957, si è aggirata dai 1400 ai 1540 chilogrammi per operaio-giorno. Il riordino dell'azienda ha implicato purtroppo l'allontanamento di aliquote del personale, alle quali, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione annessa al trattato della C.E.C.A., competono le indennità extra contrattuali nella misura di lire 450.000 *pro capite*. Un primo intervento concernente la parte di contribuzione a carico dello Stato si ebbe con la legge 12 ottobre 1956, n. 1324, per lire 450 milioni; esso interessava, a quella data, 1.985 operai. Successivamente, vennero allineate altre 623 unità e, con l'ultimo disegno di legge (8 novembre 1958, n. 3009), la somma riguardante i contributi dello Stato per le provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al trattato istitutivo della C.E.C.A., veniva elevata da 450 milioni a 848 milioni e 500 mila lire.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, sottoposto oggi all'esame della Commissione, è illustrata la grave situazione in cui versa la Carbosarda; ciò naturalmente, per un complesso di circostanze, quali la contrazione delle vendite, la concorrenza dei carboni di importazione, la meccanizzazione di molti impianti nella pianura padana con conseguente riduzione di richieste di carbone sardo, lo scarso impiego in siderurgia del minerale del Sulcis. Conseguenza di tutto ciò: l'accumulo di una scorta di circa 110.000 tonnellate di carbone invenduto, soggetto pertanto a degradamento e ad autocombustione, per la qual cosa, sin dal febbraio 1958, si è imposta la necessità di ridurre l'orario di lavoro a quattro soli giorni settimanali.

Stante la situazione, sono state sollecitate delle dimissioni da parte dei dipendenti e la cifra dimissionaria, cui va corrisposta la superliquidazione di lire 450.000 *pro capite*, tocca le duemila unità con una conseguente spesa di 900.000.000 di lire, due terzi della quale sono a carico dello Stato italiano ed un terzo a carico della C.E.C.A.

Proprio a tal fine è stato predisposto il disegno di legge in esame. L'articolo 1 autorizza, infatti, la spesa massima di lire 600 milioni quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero sardo e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A. in relazione alle norme contenute al paragrafo 3 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al trattato istituente la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Con l'articolo 2 si stabiliscono le norme per la copertura della spesa.

Per concludere, ritengo opportuno informare la Commissione sulle possibilità di sistemazione della azienda. Allo stato attuale dei fatti, per lo sfruttamento del minerale del Sulcis, è prevista la costruzione di una grande centrale termoelettrica, per il funzionamento della quale occorrerà un periodo di tempo di circa quattro anni. Inoltre, sarebbe negli intenti di stabilizzare la produzione sulle 600 mila tonnellate annue, in modo da ottenere l'intero assorbimento sia mediante l'entrata in funzione della predetta centrale, che mediante le richieste del mercato. Ciò dovrebbe consentire il raggiungimento di una certa normalizzazione della situazione della Carbosarda, cosa invero che tutti noi auspi-

chiamo, data la cifra, veramente imponente - si aggira ormai sui 40 miliardi di lire - dei finanziamenti da parte dello Stato.

Ho voluto soffermarmi un po' su alcuni calcoli e ho desunto che, anche solo considerando l'ammontare della più recente sovvenzione fatta alla Carbosarda e quella prevista dal disegno di legge in esame, che danno complessivamente un miliardo e 450 milioni di lire, si sarebbe potuto dare un ben diverso orientamento all'attività del bacino carbonifero sardo. Infatti, impiegando tale cifra, si sarebbero potuti ottenere 14.500 K.W.h. di potenza installata per un funzionamento di 4.000 ore annue, con una produzione, quindi, di 60.000.000 K.W.h.

Tenendo conto, inoltre, che il consumo annuo per unità lavorativa, per i vari tipi di industria, oscilla fra i 212 K.W.h. nell'abbigliamento e i 23.750 K.W.h. nella chimica, elettrochimica e elettro metallurgica, per un consumo annuo medio di 5.000 K. W.h. si sarebbe avuta una possibilità annua di 60 milioni diviso 5.000, vale a dire la possibilità di lavoro per 12.000 operai.

Resta sempre il fatto che il problema della Carbosarda deve essere affrontato e risolto mirando ad una diversa utilizzazione dei prodotti del Sulcis. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, e tenuto conto degli impegni con la C.E.C.A., penso di poter tranquillamente proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIRASTU. Il mio gruppo è favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione, per quanto non si possa fare a meno di rilevare che questo provvedimento rappresenta una delle varie tappe - e noi speriamo l'ultima - di una politica, giunta al suo totale fallimento, adottata a suo tempo nei confronti della Azienda carbonifera sarda. Una politica, si badi, che è costata allo Stato lo sperpero di molti miliardi senza per altro conseguire altro risultato che quello di diminuire, in modo oramai quasi totale, la produzione e, quindi, l'occupazione operaia.

Devo fare osservare infatti che, qualora le somme ripetutamente corrisposte fossero state indirizzate ad un fine quale è quello indicato nel progetto proposto ora dalla Società mineraria carbonifera sarda, cui si riferiva poc'anzi l'onorevole Relatore, vale a dire la costruzione di una centrale termoelettrica a bocca di miniera per lo sfruttamento del minerale allo scopo di produrre energia elettrica da trasportare attraverso un elettrodotto sottomarino, fino al continente, in Italia; se, dicevo, queste somme fossero state stanziate in modo complessivo, e non già date come si dà l'ossigeno all'agonizzante, a poco a poco (perché in realtà così è stato e non già per salvare l'Azienda, ma per rendere meno drastiche le successive decisioni che di volta in volta sono state prese) oggi non saremmo a questo punto!

L'onorevole Relatore parlava di una produzione di 600 mila tonnellate annue, che è certamente la più bassa registrata dalla fine della guerra ad oggi. Ultimamente è stato chiuso un altro pozzo e ormai l'attività della miniera è limitata a pochi pozzi soltanto e con orari ridotti.

Devo rammentare che la politica cui si riferiva l'onorevole Relatore, cioè dell'aumento della produzione per unità-uomo e conseguente diminuzione del costo di produzione, veniva rappresentata come la sola politica possibile, l'unica che si era costretti a seguire, sia pure amaramente, secondo la formula: aumentare la produttività e diminuire il costo, per risanare l'azienda. Ora, il fine di risanare l'azienda è stato così poco raggiunto che oggi abbiamo la metà della produzione normale.

Vorrei ora ricordare per l'occasione l'aspetto veramente singolare di una misura che è stata divisata per ovviare a questa situazione, in quanto esso rappresenta una palese contraddizione nell'ambito stesso di detta misura. Mentre cioè l'onorevole Ministro Lami Starnuti ha di recente annunciato che verrà costruita una centrale termoelettrica a bocca di miniera, il che permetterà l'assorbimento di mano d'opera, calcolabile tra le otto e diecimila unità, l'azienda per contro, non solo sta licenziando, ma costringe con una misura che è a tutti nota e che ora ricorderò qui, gli operai - che sono operai qualificati - ad allontanarsi e per sempre da Carbonia. Infatti, si stabilisce l'elargizione di una somma supplementare soltanto agli operai che si dimettono (che vengono licenziati, in sostanza!) e che possono dimostrare di aver fissata la propria residenza e aver trovato un'altra occupazione fuori Carbonia.

Che cosa rappresenta tutto questo? Significa che qualora si dovesse iniziare la costruzione della centrale termoelettrica, e quindi l'azienda avesse bisogno di aumentare le unità lavorative, essa non potrebbe, o quanto meno incontrerebbe enormi difficoltà a far rientrare a Carbonia questi operai che, oggi, spinge ad abbandonare il posto. D'altra parte gli operai che abbandonano oggi Carbonia

non troveranno più la casa ove ritornassero, in quanto quella che lasciano è la casa della azienda e non sarà più disponibile.

Un'altra questione è questa: l'onorevole collega Colleoni nella sua relazione ha detto che saranno toccati in complesso i 40 miliardi per questa nuova progettazione.

COLLEONI, *Relatore*. No, io non ho detto esattamente questo.

PIRASTU. Comunque, è interessante sapere che la somma prevista come necessaria non solo per la costruzione della centra termoelettrica, ma, per l'elettrodotto, è di 50 miliardi. Il che significa infatti che qualora i 40 miliardi fossero stati stanziati a suo tempo e con altro criterio, e fosse stata fin da allora inaugurata una diversa politica, oggi non ci troveremmo in questa situazione.

Un giorno, ricordo, l'onorevole Pella disse in aula che, in fondo, noi non avevamo nulla di che lamentarci circa Carbonia perché lo Stato, aggiungeva, aveva dato tanto. Queste somme sono state date infatti, ma sono state anche spese inutilmente!

Resta il fatto che la sola centrale progettata verrà a costare 30 miliardi almeno. E, inoltre, si tratta di un elettrodotto che richiede un progetto molto audace.

In ogni modo, ho voluto dire tutto questo per rammentare qui la drammaticità del problema cui si è cercato, finora senza successo, di far fronte attraverso anni e anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Quantunque, oggettivamente, per la materia di cui tratta, questo disegno di legge non sarebbe di nostra competenza specifica, come Ministero dell'industria e commercio, bensì di competenza del Ministero delle partecipazioni statali, vorrei soltanto far osservare agli onorevoli colleghi di questa Commissione che la particolare disposizione accennata dall'onorevole Relatore e sottolineata e criticata poi dall'onorevole Pirastu, per cui si da una certa somma ai lavoratori che si allontanano dal luogo del lavoro ordinario e trovano occupazione altrove, non è, secondo me, una cattiva disposizione. La ragione che l'ha determinata, infatti, pare a me una buona ragione e, pertanto, la disposizione stessa mi sembra non essere criticabile. Sostanzialmente, si aiuta il lavoratore il quale incontra difficoltà nel trovare lavoro in un altro luogo, in un diverso ambiente, e, inoltre, si tien conto del fatto che a volte il doversi sistemare in una zona diversa comporta, direi anzi che quasi sempre comporta, un onere considerevole per il lavoratore. E, quindi, a questa particolare difficoltà si va incontro. Pertanto il concetto cui s'ispira la legge su questo punto non mi pare un elemento di critica. Mi sembra, al contrario, si traduca in pratica in un aiuto concreto e apprezzabile.

Ho compreso benissimo il ragionamento dell'onorevole Pirastu: se poi si sviluppano ancora le possibilità di lavoro, di occupazione sul posto, ci si troverà di fronte al fatto che il lavoratore non ci sarà più! Mi permetto tuttavia far osservare all'onorevole collega il non trascurabile fatto che il lavoratore avrà comunque avuto il vantaggio di aver trovato provvisoriamente, sia pure, un altro lavoro ed avrà poi sempre la possibilità, volendo, di poter tranquillamente tornare.

PIRASTU. Debbo dire, per la verità, che credevo che questa prospettiva circa l'attuazione di questo progetto di una centrale termoelettrica fosse quella della sua costruzione tra cinque o sei anni. Ora, noi ci troviamo davanti a questa misura quando è stato annunciato da parte dell'onorevole Ministro delle partecipazioni statali che esiste già un comitato ristretto incaricato dello studio di questa progettazione e che l'opera in questione potrà cominciare tra pochi mesi!

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Purtroppo in Italia vi è ancora difficoltà a trovare lavoro. Vorrei augurarmi che la situazione fosse quella che l'onorevole Pirastu insiste nel sottolineare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa massima di lire 600.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del «Sulcis» e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al trattato che istituiva la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è limitata al personale licenziato successivamente al 1° dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi

benefici stabiliti dalla legge 12 ottobre 1956, n. 1324.

Entro un mese all'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto al rimborso alla Società Mineraria Carbonifera Sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere lire 600 milioni sarà fatto di fronte per lire 330 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, concernente variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 270 milioni con riduzioni del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1137, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. (531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali » (531).

Prego il relatore, onorevole De' Cocci, di riferire su questo disegno di legge che ha già ottenuto il parere favorevole della VII Commissione (Difesa).

DE' COCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, appare evidente, scorrendo il testo del progetto di legge sottoposto al nostro esame, che si tratta di una legge destinata in parte a sistemare, in parte a modificare le norme già esistenti. Se ne rende necessaria, infatti, la emanazione, in primo luogo perché alcune delle vigenti norme sono contenute in un regolamento anziché in una legge vera e propria, in secondo luogo, perché si tratta di cogliere l'occasione per apportare alcune modifiche richieste dalla necessità di armonizzare le disposizioni attualmente in vigore, in questo particolare settore, con le obbligazioni derivanti, particolarmente, da accordi internazionali ratificati ed esecutivi in Italia, in base anche alla legislazione interna di altri paesi.

Il disegno di legge che si intitola: Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, in realtà contiene disposizioni riguardanti il brevetto per invenzioni industriali interessanti la difesa militare del paese. La materia, come è noto, è regolata da alcuni articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, in generale. La materia, inoltre, è regolata da due articoli contenuti nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e, da ultimo, da alcune norme integrative o modificative di detti articoli, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145.

Quest'ultimo decreto ha modificato soltanto alcuni articoli del precedente decreto, così come praticamente intende fare il disegno di legge attualmente in esame che andrebbe a modificare, se approvato, alcuni articoli.

Ora, questo insieme di disposizioni contenute nei tre testi citati, prevede l'obbligo da parte dell'Ufficio centrale brevetti di dare immediata comunicazione, a mezzo di appositi elenchi, delle domande di brevetto per invenzione industriale e per modelli industriali, ivi depositate o pervenute per il tramite degli uffici periferici. Analoga obbligazione incombeva, prima delle modifiche al regolamento approvato col regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, agli enti organizzatori di esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali o ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, per quanto concerneva l'elenco degli oggetti da esporre, riferentisi ad invenzioni non protette da brevetto.

Le norme vigenti dicono che, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale, il competente Ministero può, non appena eseguito il deposito di una domanda di brevetto relativa ad invenzione ritenuta utile alla difesa militare del paese, prender visione della descrizione e dei disegni e chiedere il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa alla invenzione stessa, ponendovi il vincolo del segreto.

Attualmente però è previsto un termine di otto mesi, dal deposito della domanda, entro cui il Ministero possa decidere circa l'even-

tuale espropriazione, previo indennizzo; se, entro tale termine, non si ha questa decisione di espropriazione, si da seguito alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto. Sia durante la procedura di esproprio che posteriormente alla promulgazione del relativo decreto, ove questo ne porti obbligo, l'invenzione deve essere tenuta segreta, punendosi la eventuale violazione di tale segreto ai sensi dell'articolo 282 del Codice penale: « Rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione ». In base all'articolo 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, queste norme si applicano anche per quanto riguarda le domande di brevetto per modelli industriali, con la sola differenza che il termine di differimentro entro il quale il Ministero della difesa deve pronunciarsi per la espropriazione della invenzione è, nel caso, ridotto da otto a soli quattro mesi.

Come dicevo all'inizio, questo complesso di norme presentano tuttavia alcune lacune e incongruenze. In primo luogo perché le modifiche introdotte nel 1953 finiscono per contenere vere e proprie norme di legge. E, lo stesso Consiglio di Stato, infatti, in occasione dell'esame per il richiesto parere, dello schema di decreto 20 ottobre 1953, n. 1145, pur riconoscendo la validità delle modifiche stesse, osservava che, tuttavia, la riforma proposta doveva avere il suo compimento con la modifica degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939 ed esser quindi materia che andava contenuta in una vera e propria legge.

A questo riguardo non si può, quindi, non osservare che è trascorso fin troppo tempo e che questa legge s'impone.

Per quanto concerne le aggiunte in essa contemplate, si è ritenuto opportuno adeguare la nostra con la legislazione internazionale vigente, le nostre con le norme interne di altri Stati. Ad esempio, attualmente, secondo il sistema previsto dalla legge in vigore da noi, l'inventore è libero di presentare la domanda di brevetto solo all'estero, o prima all'estero e poi in Italia, o ancora, contemporaneamente all'estero e in Italia. E lo Stato, e per esso l'Amministrazione militare, non può farvi nulla. Bisogna, quindi, porre un rimedio a questa incongruenza; tanto più che moltissimi paesi, tra i più evoluti del mondo (per esempio gli Stati Uniti di America, la Francia, ecc.), prevedono addirittura il divieto assoluto di depositare all'estero domande di brevetto per invenzioni ritenute utili ai fini della difesa nazionale, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della competente Amministrazione militare.

Conseguentemente, anche noi ora ci adeguiamo a quella che è la vigente legislazione estera in questo campo. D'altra parte è facile intuire che sarebbe del tutto assurdo prescrivere il vincolo del segreto sulla domanda presentata in Italia quando un'invenzione fosse stata precedentemente depositata all'estero, non potendosi, evidentemente, imporre il vincolo del segreto sui documenti depositati in un paese estero.

Un'altra lacuna riscontrabile nella legislazione vigente in questo settore dei brevetti sulle invenzioni aventi carattere interessante la difesa nazionale è questa: oggi, quando si ravvisa la necessità di porre un'invenzione sotto il vincolo del segreto, l'Amministrazione militare non ha a sua disposizione altra scelta che il ricorso allo strumento dell'espropriazione. Poi, magari, l'invenzione stessa si rivela in effetti, dopo attento esame, di scarso interesse dal punto di vista delle esigenze della difesa nazionale, ma ormai non si può più tornare indietro. In questa nuova legge è previsto pertanto l'istituto del differimento.

L'Amministrazione militare cioè interviene, se del caso, affinché la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa alla invenzione sia differita per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni, a partire dalla data di deposito della domanda.

Una nuova norma egualmente prevista è quella relativa alla possibilità di porre al segreto invenzioni di titolarità estera, per le quali le competenti autorità del paese di origine autorizzino eventualmente il deposito in Italia, ma a condizione che dette invenzioni non vengano divulgate. Si rende infatti necessario anche qui armonizzare le disposizioni vigenti con le obbligazioni, gli impegni assunti mediante accordi internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia.

Per quanto riguarda i singoli articoli del disegno di legge, c'è da rilevare che i primi tre tendono a dare opportuna e definitiva sistemazione alla materia. Più precisamente, con l'articolo 1 si sostituisce, all'attuale formulazione dell'articolo 10 della legge fondamentale del 1939, quella dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145. E ciò, anche per quanto riguarda le mostre e le esposizioni. L'articolo 2 riproduce la norma contenuta in un articolo del regolamento 5 febbraio 1940, dando, così, valore di legge ad una già esistente norma regolamentare. L'articolo 3 riflette parte delle sanzioni stabilite per l'inos-

servanza delle disposizioni concernenti il divieto di esposizione degli oggetti riconosciuti utili alla difesa militare del paese.

L'articolo 4 introduce nella nostra legislazione un principio già affermato nel nostro ordinamento giuridico, e precisamente nella norma dell'articolo 21 del regio decreto 18 agosto 1940, sulla disciplina delle requisizioni. Si è ritenuto opportuno adottare il criterio della residenza, anziché quello della della cittadinanza, per la identificazione dei soggetti ai quali la norma si applica. È da rilevare inoltre che non è consentito depositare all'estero domande di concessione di brevetto prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito in Italia. Tale termine mi sembra abbastanza breve.

L'articolo 5 prevede un'altra disposizione di carattere innovativo, cui si è dovuto ricorrere per poter far fronte agli obblighi internazionali; prevede cioè la creazione dell'istituto del differimento della concessione. La nuova norma, infatti, conferisce al Ministero della difesa la facoltà di chiedere il differimento, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa alla invenzione, senza dover ricorrere alla procedura di esproprio. Naturalmente, per tali casi, è prevista una indennità per il danno subito dall'inventore.

L'articolo 6 contempla il caso che il differimento della concessione del brevetto e delle pubblicazioni relative venga disposto a seguito di richiesta da parte di Stati esteri che accordino reciprocità di trattamento.

Con l'articolo 7 si provvede ad un coordinamento del primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 20 giugno 1939 con le nuove disposizioni previste al precedente articolo 6 del disegno di legge in esame.

L'articolo 8 ha valore soltanto formale.

Il disegno di legge risponde ad esigenze di carattere tecnico e, pertanto, non posso che proporne l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANDERLINI. Di fronte ad una serie di articoli come quelli che abbiamo in esame, che vanno ad inserirsi in una serie di leggi, mi sembra spontaneo osservare che sarebbe stato molto più serio sottoporre alla nostra attenzione un testo unico generale, coordinato, che ci avrebbe posto in condizioni di avere un quadro complessivo della materia. È vero che la relazione dell'onorevole De' Cocci ci ha sufficientemente illuminati su alcuni aspetti della situazione, ma è altresì indubbio che siamo sprovvisti del quadro generale; noi dobbiamo pertanto continuare col sistema delle toppe, magari da mettere una sopra all'altra, senza mai avere il coraggio di affrontare decisamente il problema nel suo complesso.

Premesso questo, non ritengo che possano sollevarsi delle grosse obiezioni sulle nuove norme previste dal disegno di legge in esame, anche se qualcuna, quale, ad esempio, quella concernente l'obbligo per gli organizzatori di esposizioni di consegnare a funzionari del Ministero della difesa gli elenchi completi degli oggetti da esporre, vada ad inserirsi non agevolmente negli sviluppi delle esposizioni stesse.

Una osservazione mi pare invece utile, a proposito della nuova norma inserita nell'articolo 5, la quale dovrebbe consentire al Ministero della difesa di chiedere il differimento della concessione di brevetto; penso che il differire per un periodo di cinque anni la concessione di un brevetto industriale sia veramente esagerato e rappresenti un intralcio allo sviluppo tecnico della invenzione stessa.

Mi sorgono delle perplessità anche per quanto riguarda l'articolo 6. Se non erro, il caso pratico da fare è questo: un cittadino americano deposita in America un brevetto industriale, il Ministero della difesa americano ritenendo che l'invenzione cui esso si riferisce possa essere utile alla difesa del paese lo congela; un cittadino italiano presenta la domanda di concessione di analogo brevetto in Italia o, a presentarla nel nostro paese è lo stesso cittadino americano; ebbene, poiché in base alle disposizioni vigenti, il nostro Ministero della difesa può chiedere il congelamento o l'esproprio del brevetto, non vedo la necessità della speciale meccanica prevista all'articolo 6 del disegno di legge, in base alla quale il nostro Ministero della difesa, a richiesta di Stati esteri, può chiedere il differimento della concessione del brevetto.

PRESIDENTE. C'è la reciprocità.

ANDERLINI. Non c'è bisogno di una legge specifica che a mio avviso menoma la stessa sovranità del Ministero. Non vedo perché non si debba accordare al nostro Ministro della difesa la fiducia che pure gli si deve.

TROMBETTA. Noi siamo d'accordo sugli scopi che persegue il disegno di legge. Concordo tuttavia con l'onorevole Anderlini, che sarebbe stato meglio affrontare il problema su un piano più unitario e completo, anche per rendere la materia più accessibile agli interessati. Peraltro, credo che l'approvazione del disegno di legge in esame non

escluda la possibilità da parte nostra di una raccomandazione al Governo, affinché si dia mano alla enucleazione della disciplina giuridica riguardante i brevetti per invenzioni ritenuti utili alla difesa militare del Paese. L'oggetto che caratterizza il disegno di legge in esame è, in sostanza, molto più ampio di quanto non sia la materia stessa da esso trattrata.

Detto questo, vorrei fare alcune osservazioni. Vorrei chiedere anzitutto al relatore se ritiene costituzionalmente corretto che la diffida di cui all'articolo 2 del disegno di legge, promani dalla presidenza di una esposizione, e se non sarebbe più logico che partisse dagli organi direttamente interessati del Ministero della difesa. Perché, una diffida sull'obbligo di segreto, fatta agli interessati dalla presidenza dell'esposizione, potrebbe ingenerare qualche dubbio circa il fondamento giuridico ed anche, in un certo senso, la garanzia della stessa.

Inoltre, per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3 desidero fare osservare che lo scopo del divieto di esposizione non viene comunque raggiunto. Infatti, se è vero che per i responsabili di abusiva esposizione è prevista l'ammenda fino a 500.000 lire, è altrettanto vero che in determinati casi potrebbe tornare assai conveniente pagare detta ammenda, uscendo, per così dire, dalla situazione, per il rotto della cuffia.

Per quanto concerne poi il differimento della concessione del brevetto di cui all'articolo 5, non posso che associarmi all'obiezione sollevata dall'onorevole Anderlini. Effettivamente, cinque anni sono molti, sono senza dubbio eccessivi, per stabilire se una invenzione può essere utile o meno alla difesa militare del Paese.

Infine, circa la disposizione di cui all'articolo 6, relativa al differimento della concessione del brevetto a seguito di richiesta da parte di Stati esteri, credo che ci troviamo di fronte ad una materia un po' improvvisata in fatto di rapporti internazionali. Comunque, poiché è detto che il Ministero della difesa « può » chiedere il differimento, a me pare che esista una sufficiente salvaguardia; non si stabilisce, infatti, un automatismo; viene bensì lasciata la discriminazione al Ministero della difesa e mi pare che in tal modo la questione sia superata.

NATOLI. Pur riconoscendo l'opportunità di un aggiornamento delle norme in vigore su questa materia, noi concordiamo con le osservazioni che sono state fatte qui da altri colleghi circa l'eccessiva severità di alcune norme contenute nel disegno di legge. In particolare poi va ricordato come l'autorità che andrà ad applicare queste norme, di regola, segue una prassi che a sua volta è ulteriormente restrittiva. Basti pensare al riguardo a ciò che avviene ogni giorno nel campo delle pratiche urbanistiche, dove il Ministero della difesa interviene per bloccare certi progetti predisposti in preparazione di piani regolatori, anche attraverso il ben noto metodo della planimetria. Vi sono molti casi che si potrebbero agevolmente portare come esempio.

Per questo, mentre noi siamo senz'altro favorevoli alla introduzione di emendamenti che tendano ad evitare questa restrittività, dichiariamo sin d'ora che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Per quanto concerne il rilievo che è stato fatto circa la necessità di un testo generale coordinato su questa materia oggetto del presente disegno di legge, nulla da ecceepire da parte mia. Penso che a ciò si potrà comunque provvedere in seguito.

L'osservazione che è stata fatta sull'articolo 2, per cui dovrebbe essere la stessa autorità statale a fare l'eventuale diffida, mi sembra sensata. Ritengo che forse si andrebbe incontro alla osservazione stessa ricorrendo a questa formulazione:

« Il Ministero della difesa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento deve dare notizia alla presidenza della esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo di segreto.

La presidenza della esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura ».

Per quanto riguarda, poi, le osservazioni fatte sull'articolo 5, circa il periodo di tempo della sospensione o differimento della concessione (e cioè che cinque anni sarebbero troppi) penso anch'io che cinque anni rappresentano un periodo di tempo eccessivamente lungo, considerato anche la rapida evoluzione della tecnica moderna, il continuo rinnovarsi dei sistemi di produzione e così via. Ritengo, pertanto, che si potrebbe ridurre questo periodo di tempo a quattro o anche a tre anni, in modo di andare incontro a questi rilievi. È stato chiesto, per quanto riguarda

la determinazione dell'eventuale indennità, qual'è la forma di pagamento prevista dagli articoli 63 e 64 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Devo dire in proposito che essi prevedono un arbitrato.

Infine, per quanto concerne l'articolo 6, pregherei questa Commissione di voler accogliere senza modifiche il testo del disegno di legge. E questo per le ragioni esposte dall'onorevole Relatore e che da parte mia non posso che confermare.

Queste le mie osservazioni dopo la chiara ed esauriente illustrazione che è stata fatta dall'onorevole De' Cocci e uditi i vari interventi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facoltà, altresì, di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

Gli Enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto.

I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Dopo l'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 10-*bis:*

« La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura e deve dare notizia agli interessati del divieto stesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, diffidandoli circa l'obbligo di segreto.

Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati, senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere alla espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto ».

L'onorevole Trombetta, facendo propria la formulazione suggerita dall'onorevole Sottosegretario di Stato e accettata dall'onorevole Relatore, propone di sostituire la seconda parte del primo comma dell'articolo 2 con la seguente:

« Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza della esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo di segreto. La presidenza della esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura ».

Pongo in votazione il primo periodo del primo comma dell'articolo 2 che rimane invariato.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione i due periodi sostitutivi della seconda parte del primo comma del testo del disegno di legge, come da emendamento proposto dall'onorevole Trombetta e di cui ho dato testé lettura.

(*Sono approvati*).

Pongo infine in votazione i successivi commi dell'articolo 2 che rimangono immutati.

(*Sono approvati*).

L'articolo 2 risulta, pertanto, così formulato:

« Dopo l'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 10-*bis*:

« Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura.

Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere

subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto ».

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« L'articolo 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10-*bis*, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la ammenda da lire 10.000 a lire 500.000 ».

Un emendamento dell'onorevole Trombetta propone di elevare a 5.000.000 il limite massimo dell'ammenda prevista nel testo governativo.

Pongo in votazione questo emendamento dell'onorevole Trombetta.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« L'articolo 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10-*bis*, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 5.000.000 ».

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 27 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 27-*bis*:

« Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 30.000 o con l'arresto.

Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« All'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono aggiunti i seguenti ultimi commi:

« Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differita, per un tempo non superiore a cinque anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa alla invenzione. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità proporzionata al danno.

Per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni dei successivi articoli 63 e 64 ».

Un emendamento dell'onorevole Anderlini propone di sostituire al termine di « cinque anni » quello di « un anno ».

Prego l'onorevole proponente di volerlo illustrare.

ANDERLINI. Le ragioni che suggeriscono l'emendamento da me proposto sono di duplice natura. Innanzitutto la materia sulla quale grava l'ipoteca del Ministero della difesa – va osservato – diventa sempre più vasta. In tutti i settori, su tutto, può gravare questa ipoteca perché tutto ad un certo momento viene messo in relazione con le sue particolari esigenze. In secondo luogo la tecnica moderna procede oggi nella sua corsa con una velocità incredibile.

Quindi, se noi blocchiamo una invenzione per cinque anni nelle mani dei burocrati – e io non intendo con questo termine offendere nessuno – commettiamo veramente un grave errore.

Io propongo, pertanto, di limitare questo periodo ad un anno e credo che questo non

nuoccia affatto al Ministero della difesa. In un anno, infatti, vi è tutto il tempo per considerare e valutare qualsiasi progetto o richiesta di concessione di brevetto.

DE' COCCI, *Relatore*. Accetto il punto di vista dell'onorevole Anderlini e condivido la esigenza implicitamente sottolineata dal collega. Tuttavia credo che un giusto termine si potrebbe trovare stabilendo due anni. E, questa, è la mia proposta.

BATTISTINI. Vorremmo che l'onorevole rappresentante del Governo ci spiegasse meglio la necessità di stabilire questo ampio periodo di tempo previsto nel testo governativo perché, in sostanza, a nostro avviso, si tratta soltanto di un'accertamento che si può fare in breve tempo.

Ora, mentre noi abbiamo il dovere di tutelare il diritto dello Stato, in certe questioni contrastanti col diritto privato del singolo, dobbiamo anche avere cura degli interessi di quest'ultimo. Credo, quindi, che si possa benissimo limitare questo differimento ad un minimo periodo di tempo, un tempo per così dire tecnico, quello cioè indispensabile da parte degli organi tecnici preposti a questo esame. Un anno, secondo me, sarebbe comunque sufficiente.

HELFER. Secondo me, per un esame normale di una domanda di brevetto occorrono cinque o sei mesi. Quindi non preoccupiamoci troppo se questo termine di differimento lo portiamo a due anni, poniamo. Di più non credo neppure io, comunque, che si debba stabilire. Ma, credo che un anno potrebbe andar bene.

Sappiamo che ci sono attualmente circa 19.000 richieste ogni anno. Risulta anche che in altri paesi, ad esempio in Germania, è previsto un anno. In pochi stati il termine massimo per l'esame è previsto in 18 mesi.

Qui in Italia, poi, l'esame del brevetto, dal punto di vista della novità, non si fa: viene concesso *a priori*, mentre chi poi volesse contestare la novità del brevetto stesso, può farlo con una azione *a posteriori*.

Cionondimeno l'ingegnosità latina è tale che le richieste e le presentazioni costituiscono un lavoro enorme per la direzione dell'Ufficio brevetti. Quest'ultimo ha sempre un arretrato di alcune migliaia di domande. Ora, tra il periodo di tempo attualmente impiegato dal Ministero della difesa e l'esame poi della domanda presentata, sotto l'aspetto tecnico, commerciale o industriale, un anno passa quasi sempre, se non di più. Se si vuole agire quindi nel senso di favorire il Ministero della difesa, aggiungiamo un altro anno.

ANDERLINI. Ma, questo anno in più viene dopo il periodo di tempo cui si riferiva prima, onorevole Helfer?

HELFER. Facciamo un caso pratico per meglio spiegarci. Supponiamo che io presenti una domanda per concessione di brevetto al nostro Ministero. Se non ce ne fossero altre giacenti, il Ministero stesso potrebbe esaminarla e approvarla in una sola settimana. Ma, consideriamo il caso contrario: approviamo questa legge e stabiliamo che il Ministero della difesa possa congelare per alcuni anni il brevetto; ciò significa che l'espletamento della pratica verrà fatto dopo ed entro un anno per la parte riguardante il Ministero dell'industria, allorché per la parte riguardante il Ministero della difesa verrà fatto in questo primo anno. Vale a dire che il Ministero della difesa, posto che venga approvato questo comma dell'articolo 5, avrà otto mesi a disposizione, subito.

Anche attualmente del resto, se ho ben capito, vi è un determinato periodo di tempo a disposizione del Ministero della difesa per i controlli. Credo si tratti di tre mesi. Con questa legge può darsi che questo periodo venga portato a otto mesi.

Comunque, un ulteriore congelamento di un anno in rapporto a quello che avviene oggi circa la presentazione delle domande, non è una cosa straordinaria.

LOMBARDI RUGGERO. Credo che qui si sia incorsi in un equivoco. Dobbiamo avere ben chiara la situazione. In realtà, c'è un esame che vien fatto dall'Ufficio brevetti del Ministero dell'industria – più che un esame si tratta di una registrazione – e viene fatto con delle formule abbastanza poco chiare per non far conoscere al pubblico di che si tratta. C'è poi un problema di acquisizione eccezionale di brevetto da parte del Ministero della difesa.

Ora, noi non dobbiamo confondere il lavoro che viene fatto sui 19.000 brevetti che si presentano all'Ufficio brevetti con il lavoro che deve fare il Ministero della difesa, il quale ultimo può benissimo distaccare alcuni delle migliaia di suoi impiegati per prender nota dei brevetti che vengono presentati e, quindi, su mille interessati di uno o due di questi brevetti che può mettere subito allo studio.

Non vi è alcuna ragione pertanto perché il Ministero della difesa attenda che il Ministero dell'industria abbia esaurito quel suo compito formale di registrazione.

Quindi io direi che non si deve legare la disposizione dei due anni con il tempo che

è necessario al Ministero dell'industria per registrare il brevetto. L'unica cosa cui possiamo legarla è alla possibilità da parte del Ministero della difesa di andare a studiare quei brevetti che lo interessano.

Su questo punto il collega onorevole Battistini chiedeva: ci dica l'onorevole Gatto, quale rappresentante del Ministero dell'industria, che tempo occorre al Ministero. Io ritengo che, come tecnico, sia lo stesso Battistini, a dircelo.

BATTISTINI. A me sarebbe sufficiente una settimana; quanto poi al Ministero dell'industria io non lo so!

DE' COCCI, *Relatore*. Occorre tenere presente che l'eventuale richiesta di differimento deve essere fatta nel termine di otto mesi dalla data di deposito della domanda per la concessione del brevetto, quindi, oltrepassato questo termine, il Ministero della difesa non può più esercitare tale diritto. Altro punto base è che il periodo del differimento, sia che rimanga fissato in cinque anni o che venga ridotto a meno, decorre dalla data di deposito della domanda per la concessione del brevetto. Due anni, pertanto, non rappresentano a mio avviso un lungo periodo di tempo.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei far presente che occorre conciliare due esigenze diverse. Non si tratta semplicemente di stabilire se una determinata invenzione, per la quale si chiede la concessione del brevetto possa tornare utile in un determinato momento alla difesa militare del Paese, bensì di conciliare l'istituto dell'esproprio con un istituto meno oneroso per il Ministero della difesa, quello cioè del differimento. In base alle norme vigenti, l'autorità militare, di fronte ad un brevetto che può ipoteticamente tornare utile, non ha altra via che quella dell'esproprio. Orbene, si vuol cercare di attenuare l'onere derivante da questa procedura, in analogia a quanto è stato fatto in altri Paesi, introducendo nella nostra legislazione l'istituto del differimento. Questo consentirebbe al Ministero della difesa un più approfondito esame dei brevetti prima di deciderne o meno l'esproprio. L'eventuale danno patito dall'inventore per il mancato esproprio verrebbe naturalmente risarcito ed in merito si provvederebbe mediante la procedura dell'arbitrato.

Mi rendo perfettamente conto delle necessità e degli interessi dei privati in relazione all'attuale situazione tecnica, ed all'evolversi della stessa che oggi è più celere di quanto non fosse anni addietro, ma ritengo che il tempo di differimento della concessione del brevetto non possa assolutamente essere ridotto ad uno o a due anni soltanto; in tal modo, infatti, si creerebbe un istituto *a priori* destinato al fallimento, perché, in partenza, sarebbe determinato in modo tale da non potere assolvere lo scopo per il quale è nato.

TROMBETTA. Le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato mi sono apparse abbastanza convincenti. Effettivamente, per stabilire se una determinata invenzione possa avere o meno interesse militare, occorrono degli esami comparativi anche nei confronti degli altri Stati, per cui potrebbe essere impossibile condurre in breve tempo una indagine scrupolosa, specie se giocano ragioni strategiche. Sarei, quindi, propenso a stabilire che il differimento non possa eccedere la durata di tre anni.

MERENDA. L'istituto del differimento deve servire a dare, diciamo così, maggior respiro al Ministero della difesa. Esso potrà così ricorrere all'esproprio solo nei casi in cui avrà potuto stabilirne la necessità. Fatta questa premessa, e affermato che il tempo del differimento serve per mettere il Ministero della difesa in dette condizioni, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la modifica che si vuole apportare all'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non aggiunge in effetti il termine, sia pure massimo di cinque anni, agli otto mesi già previsti dall'ultimo comma del citato articolo 40, bensì potrae detto termine ad un massimo di cinque anni, oppure di tre anni, se si accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Trombetta.

PRESIDENTE. All'articolo 5, del quale ho dato dianzi lettura, sono stati proposti tre emendamenti per ridurre il termine di cinque anni, rispettivamente a uno, due o tre anni.

L'onorevole Anderlini propone di sostituire alle parole « non superiore a cinque anni », le parole « non superiore a un anno ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*Non è approvato*).

DE' COCCI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Trombetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Trombetta propone di sostituire alle parole « non superiore a cinque anni », le parole « non superiore a tre anni ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

L'articolo 5, con l'emendamento introdotto, risulta così formulato:

« All'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono aggiunti i seguenti ultimi commi:

« Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differita, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità proporzionata al danno.

Per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni dei successivi articoli 63 e 64 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 40-*bis*:

« A richiesta di Stati esteri che accordino trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

Alla determinazione delle indennità si provvede secondo quanto indicato nell'articolo precedente.

Le indennità sono a carico dello Stato estero richiedente ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

l'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington. (534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'ambasciata d'Italia a Washington ».

Prego il relatore, onorevole Carmine De Martino, di riferire su questo provvedimento per il quale la V Commissione (bilancio e partecipazioni statali) ha espresso parere favorevole.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 534 si propone di stabilire la misura delle indennità da corrispondere al Capo ed al Vicecapo della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington (D.E.L.T.E.C.), a decorrere dal 25 dicembre decorso anno, in quanto, con legge 22 novembre 1954, n. 1127, articolo 5, il Governo venne delegato a determinare per il periodo di due anni – e cioè dal 15 dicembre 1954 al 24 dicembre 1956 – la misura di tale trattamento economico « in relazione all'importanza dei lavori da svolgersi, alle spese di rappresentanza e alle remunerazioni locali in uso ».

Praticamente, dal 25 dicembre 1956 ad oggi, si è determinata una soluzione di continuità nella corresponsione delle indennità al Capo ed al Vicecapo della Delegazione italiana predetta; e, con il provvedimento in esame, si intende appunto regolare la materia, disponendo che la legge abbia effetto senza limite di tempo dal 25 dicembre 1956 in poi.

Il disegno di legge può considerarsi di normale ed ordinaria amministrazione, in quanto deriva dagli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia, e dalla citata legge 22 novembre 1954, n. 1127, che fissava le attribuzioni ed i compiti della Delegazione presso l'Ambasciata italiana per le funzioni relative all'attuazione degli accordi di cooperazione e di assistenza tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, conclusi a Roma il 3 gennaio e 28 giugno 1948 – resi esecutivi con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 – e relativi anche agli altri piani di cooperazione economica e militare.

Al provvedimento – presentato dal Ministro del commercio con l'estero – hanno aderito il Ministro degli affari esteri e quello del tesoro; e l'onere derivante dall'attuazione della legge trova copertura nei fondi già iscritti sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, destinato al funzionamento della Delegazione, in base al disposto del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 novembre 1954, n. 1127.

Si rileva, altresì, che la spesa può fronteggiarsi – in base al disposto del citato secondo comma dell'articolo 8 – con le somme che affluiscono al bilancio delle entrate dello Stato, con le provvigioni previste dall'articolo 7, pure della predetta legge n. 1127 del 22 novembre 1954, e da corrispondersi dagli enti gestori sul valore delle merci acquistate in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare, nonché per gli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 20 agosto 1951, n. 950.

Si osserva, nel merito, che il disegno di legge – mentre fissa rispettivamente in dollari 1300 e dollari 1160 (oltre la maggiorazione del 15 per cento per la famiglia acquisita a carico) per l'indennità lorda da corrispondersi al Capo e al Vicecapo della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, riduce di un importo pari alla somma complessiva costituita dalle soppresse indennità di presenza, di carovita e di funzione, l'indennità prevista qualora gli incarichi di Capo e di Vicecapo siano conferiti ad impiegati dello Stato.

Se poi gli incarichi predetti vengono eventualmente conferiti a funzionari in servizio presso l'Ambasciata – e che continuano a svolgere le proprie mansioni – in luogo del trattamento economico stabilito per il Capo e Vicecapo, nelle due ipotesi precedenti, si conserva l'assegno in sede di godimento; ed al Capo delle Delegazione viene inoltre corrisposta una indennità mensile lorda di dollari 447, ridotta, a decorrere dal 1° novembre 1957, a dollari 112.

Al Relatore, dopo quanto sottolineato, non resta ora che sollecitare il voto favorevole degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE' COCCI. Mi associo all'onorevole Relatore quanto al richiesto voto favorevole su questo provvedimento. Come è noto, di questa Delegazione presso l'ambasciata italiana a Washington (Deltec), abbiamo avuto più volte occasione di parlarne in questi anni. Si tratta di un organismo essenzialmente tecnico ed economico che svolge un'attività veramente importante. Sappiamo tutti che il Ministero del commercio con l'estero non dispone di propri organismi rappresentativi all'estero. E, com'è noto, gli addetti commerciali dipendono dal Ministero degli esteri. D'altra parte, i quadri dei nostri addetti commerciali, si sa, ed è stato rilevato più d'una volta, sono spaventosamente modesti. In America noi abbiamo soltanto un consigliere commerciale e due addetti commerciali. Però disponiamo di questo organismo a Washington e pertanto bisogna conservarlo; anzi, io dico: conserviamolo, valorizziamolo e utilizziamolo nel modo migliore.

Le cifre, d'altro canto, sono modeste sia perché le somme vengono decurtate da altre indennità, sia perché si tratta di somme spese in un paese in cui la spesa è altissima in contrapposizione, e per effetto direi, dell'alto reddito.

Ritengo, quindi, che il provvedimento in esame vada senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Non resta a me che ringraziare il collega Relatore, onorevole Carmine De Martino, in quanto, effettivamente, egli ha detto tutto ciò che era necessario dire circa questo disegno di legge che, in realtà, non è altro che un provvedimento di ordinaria amministrazione. Le precisazioni aggiuntive fatte poi dall'onorevole De' Cocci sono servite a porre in rilievo l'opportunità di mantenere efficiente questo organismo, proprio in difetto di una nostra adeguata rappresentanza commerciale negli Stati Uniti.

Detto questo e confermato che vi è la necessaria copertura in bilancio per quanto oc-

corre come spesa e ricordato che sul provvedimento è stato espresso il richiesto parere, in senso favorevole, da parte della V Commissione, il Governo non ha altro da aggiungere se non chiedere a questa Commissione di voler approvare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, è sostituito dai seguenti:

« Al capo e vice capo della Delegazione, estranei alla Amministrazione dello Stato, compete, rispettivamente, l'indennità lorda mensile di dollari 1.300 e di dollari 1.160, oltre la maggiorazione del 15 per cento per la famiglia acquisita a carico ».

« Qualora gli incarichi predetti siano conferiti ad impiegati dello Stato compete loro, oltre lo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennità prevista al precedente comma ridotta di un importo pari alla somma complessiva costituita dalle soppresse indennità di presenza, di carovita e di funzione. Se i suddetti incarichi siano conferiti a funzionari in servizio presso l'Ambasciata che continuano a svolgere presso di essa le proprie mansioni, i medesimi, in luogo del trattamento economico previsto dal comma precedente, conservano l'assegno di sede in godimento; al capo della Delegazione viene corrisposta inoltre l'indennità mensile lorda di dollari 447, ridotta, a decorrere dal 1° novembre 1957, a dollari 112 ».

La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del trattato C.E.C.A. » (525):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

« Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali » (531):

Presenti	27
Votanti	20
Astenuti	7
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington » (534):

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberganti, Alessandrini, Anderlini, Baldi, Ballardini, Battistini, Biaggi Nullo, Bonino, Castagno, Colasanto, Colleoni, Dal Falco, De Martino Carmine, De' Cocci, Diaz Laura, Fasano, Graziosi, Gullotti, Helfer, Lombardi Ruggero, Merenda, Origlia, Roselli, Semeraro, Trombetta, Vacchetta, Volpe.

Si sono astenuti:

Sul disegno di legge n. 531: Alberganti, Anderlini, Ballardini, Castagno, Diaz Laura, Fasano e Vacchetta.

Sul disegno di legge n. 534: Anderlini.

È in congedo:

Lucifero.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI